

(N. 512)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio**

(PELLA)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

e col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

NELLA SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1949

Concessione della garanzia sussidiaria dello Stato sulla emissione di nuove obbligazioni della Società Finanziaria Marittima «FINMARE».

ONOREVOLI SENATORI. — In seguito all'assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale, disposto con il regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, venne, come è noto, costituita la Società Finanziaria marittima «FINMARE», col capitale sociale di lire 900 milioni, quale organismo di coordinamento tecnico e di assistenza finanziaria alle quattro Società di navigazione: — Italia — Lloyd Triestino — Tirrenia e Adriatica.

Il capitale azionario della Società fu sottoscritto dall'I.R.I. che, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2082, provvide a procurarsi i mezzi finanziari occorrenti attraverso l'emissione — effettuata nel gennaio 1937 — di

obbligazioni ventennali, denominate «Serie Speciale gestione I.R.I.-Mare», per un valore nominale di 900 milioni di lire contro costituzione in gestione speciale di azioni «FINMARE» di corrispondente valore nominale.

A tali obbligazioni venne concessa la garanzia sussidiaria dello Stato per il pagamento dell'interesse fisso annuo del 4,50 per cento e per il rimborso del capitale alla scadenza.

Cessata la guerra, alla «FINMARE» si presentò il grave problema della ricostruzione della flotta mercantile rimasta quasi completamente distrutta, e la Società sin dal 1945 provvide a dare inizio ad un programma di ricostruzione del naviglio delle quattro Compagnie controllate.

Per l'attuazione di detto programma la «FINMARE» ha finora investito circa 34 miliardi di lire, provenienti:

a) per circa 16 miliardi da operazioni di credito navale e da operazioni bancarie;

b) per i rimanenti 18 miliardi da finanziamenti dell'I.R.I.

Allo scopo di procurarsi i mezzi finanziari occorrenti all'espletamento e all'ulteriore sviluppo di tale programma, per il quale i 34 miliardi, come sopra investiti, risultano ovviamente insufficienti, l'I.R.I. ha progettato la emissione, in una o più riprese, di nuove azioni «FINMARE» per un capitale nominale di lire 17 miliardi e 100 milioni — da costituirsi in Gestione speciale — e, corrispondentemente, di obbligazioni decennali «I.R.I.—Mare 5 per cento» di uguale importo nominale.

Per facilitare il collocamento delle emittende obbligazioni, l'I.R.I. ha chiesto la concessione della garanzia sussidiaria dello Stato per il pagamento degli interessi 5 per cento e il rimborso del capitale alla scadenza.

L'Istituto ha inoltre domandato l'estensione al progettato aumento di capitale della «FINMARE» del trattamento fiscale dalla stessa Società goduto sin dalla sua costituzione in base all'articolo 11 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2082, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1074.

Avuti presenti gli scopi d'interesse nazionale che l'I.R.I. con le progettate operazioni si propone di raggiungere, favorendo da un lato la ricostruzione del naviglio mercantile e dall'altro la ripresa di attività sia dei cantieri navali come di altre industrie complementari e accessorie, e considerato altresì che la concessione della garanzia sussidiaria dello Stato serve sostanzialmente a favorire il collocamento dei titoli presso il risparmio privato e che è comunque da escludere l'eventualità che tale garanzia divenga operante, essendo le obbligazioni in parola coperte dal patrimonio della «FINMARE» e dell'I.R.I., è stato predisposto l'accluso disegno di legge che mi onoro di sottoporre, onorevoli senatori, alla vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale alla scadenza e per il pagamento dell'interesse fisso annuo del 5 per cento, da corrispondersi in due rate semestrali eguali posticipate, ad una o più serie di obbligazioni «miste» decennali, denominate «Serie Speciale Gestione I.R.I.—Mare», da emettersi dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale per l'ammontare nominale complessivo massimo di lire 17.100.000.000 in corrispondenza di un eguale valore nominale di azioni della Società finanziaria marittima — FINMARE, con sede in Roma, da costituirsi in gestione speciale presso l'Istituto per la Ricostruzione Industriale, a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51.

Il regolamento del prestito obbligazionario di cui al precedente comma sarà approvato dal Ministro del tesoro con proprio decreto,

su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministero per il tesoro accerterà l'osservanza delle norme prescritte dal regolamento.

Art. 2.

Le emissioni di azioni della Società finanziaria marittima «FINMARE» con sede in Roma, fino al raggiungimento della cifra complessiva di lire 17.100.000.000, di cui all'articolo 1 della presente legge sono soggette ad imposta fissa di registro ed ipotecaria.

Sulle emittende azioni sarà inoltre applicata l'imposta di negoziazione ridotta alla metà.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.